



DETERMINA 2838 DEL 26/06/2024

OGGETTO: ARS DISTRICT – IL PARCO DELL'ARSENALE – INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO DI EPOCA AUSTRIACA – LOTTO “PALAZZINA DI COMANDO AREE ESTERNE E CORTE CENTRALE – EDIFICI 1, 2A - 2B - 2C ED AREE ESTERNE” FINANZIATO CON FONDI DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR (M5 - C2 - I2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”).

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ VIVERE IL LEGNO SRL PER “OPERE DI COPERTURA IN LEGNO” APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OS32.

FASCICOLO 2022/06.04/103 – CUP I33D21000540001 – CIG 9888013675 – PBM 3992.

LA DIRIGENTE TUTELA E VALORIZZAZIONE EDIFICI MONUMENTALI

Premesso che con dirigenziale n. dirigenziale n. 4006 del 19/09/2023 e successivo contratto RM 89280 del 29/11/2023, prot. 460458 del 14/12/2023 si è proceduto ad affidare, nell'ambito del programma “*Ars District – Il Parco dell'Arsenale – Interventi per il recupero e la riqualificazione del complesso di epoca austriaca*”, i lavori del lotto “Palazzina di comando aree esterne e corte centrale - Edifici 1, 2A - 2B - 2C ed aree esterne” finanziato con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR (M5 - C2 - I2.1 “Rigenerazione Urbana”) – CUP I33D21000540001 – e del lotto 1 “Demolizioni, bonifiche, reti tecnologiche” – CUP I31E19000000002 – all'impresa **Fratelli Navarra srl** con sede in Milano (MI), per l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 16,58%, di Euro 15.437.930,62 oltre IVA.

Premesso altresì che, in sede di offerta l'impresa appaltatrice ha indicato che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “*i lavori di cui alla categoria OG11 fino alla concorrenza massima dell'80%, i lavori di cui alle categorie OG12, OS32, OS24, OG6, OS18A, OG10, OS4, OG1 al 100% e, fino alla concorrenza massima del 49%, le opere di cui all'acronimo OG2*”.

Preso atto che con nota prot. 209074 del 3 giugno 2024, in atti all'ufficio, l'appaltatore ha richiesto, ai sensi dell'art. 105 del citato decreto legislativo n. 50/2016, il rilascio dell'autorizzazione a subappaltare alla società **Vivere Il Legno srl**, con sede in Poggibonsi (SI), la realizzazione di “*opere di copertura in legno*”, appartenenti alla categoria OS32, per l'importo di Euro 860.000,00 oltre IVA, trasmettendo allo scopo la documentazione e le autocertificazioni, redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000, tutte in atti all'ufficio, previste dalla normativa vigente.

Considerato che:

- le lavorazioni oggetto del subappalto in questione rientrano nel Lotto “Palazzina di comando aree esterne e corte centrale - Edifici 1, 2A - 2B - 2C ed aree esterne” (CUP I33D21000540001) finanziato dal PNRR;
- i lavori appartenenti alla categoria OS32, in ragione delle previsioni dell'art. 47 del Capitolato Speciale d'Appalto, possono essere subappaltati per intero e quindi, tenuto conto del ribasso

del 16,58% offerto dall'appaltatore in sede di gara, per un importo massimo di Euro 809.650,49 inclusi oneri della sicurezza.

Considerato altresì che:

- ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo 50/2016, con il contratto di subappalto l'appaltatore incarica un terzo di eseguire, in parte, l'opera o il servizio che egli stesso ha precedentemente assunto a beneficio della stazione appaltante. Si tratta, quindi, di contratto-derivato dal contratto di appalto, che ne costituisce il necessario presupposto;
- benchè non si venga a determinare un rapporto diretto tra la stazione appaltante ed il subappaltatore, il rapporto di subappalto ha rilevanza anche per la stazione appaltante anche in vista di un eventuale pagamento diretto del subappaltatore qualora si verifichi una delle ipotesi previste dal comma 13 del suindicato art. 105;
- l'art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016, al comma 7, stabilisce che "il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici";
- pertanto, tenuto conto della necessità di garantire il necessario collegamento con il contratto di appalto, previsto dalla citata disposizione normativa, l'autorizzazione al subappalto, nel caso di specie, non può che essere parametrata agli importi stabiliti nel contratto di appalto;
- l'importo delle lavorazioni oggetto di subappalto verrà quindi determinato, in sede di contabilizzazione dei lavori, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, fino all'importo massimo, al netto del ribasso offerto in sede di gara e inclusi oneri della sicurezza, di euro Euro 809.650,49 previsto per la categoria OS32;
- l'importo massimo suindicato di Euro 809.650,49 rileva anche ai fini dell'eventuale pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante.

Dato atto che, come risulta dalla comunicazione via mail in data 25 giugno 2024, la Direzione Centrale Unica di Committenza ha svolto l'istruttoria di competenza:

- sono state espletate le verifiche di legge e che per la società subappaltatrice non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 ed è stato, altresì, verificato il rispetto della normativa speciale inerente i finanziamenti PNRR;
- dalla consultazione on line sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione non risultano annotazioni rilevanti nei confronti della società Vivere Il Legno srl;
- la società subappaltatrice è in possesso della qualificazione SOA per i lavori della categoria OS32 – Classifica III-Bis, come risulta dall'attestazione rilasciata dalla società La Soatech spa n. 49962/17/00 con scadenza al 21 giugno 2025;
- dal Durc on line della società subappaltatrice, prot. INAIL n. 43104827, risulta la regolarità contributiva della stessa sino al 5 settembre 2024;
- in conformità alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, nel contratto di subappalto sono stati recepiti, anche a carico del subappaltatore, gli obblighi e i vincoli previsti dal PNRR;
- la società subappaltatrice è inoltre iscritta nella "White List" della Prefettura di Siena con scadenza al 14 settembre 2024.

Visti:

- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- gli artt. 107 e 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

D E T E R M I N A

1. di autorizzare l'appaltatore, nell'ambito dei lavori in oggetto finanziati dall'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR (M5 – C2 - I2.1), ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016, ad affidare in subappalto alla società **Vivere Il Legno srl** con sede in Poggibonsi (SI), l'esecuzione di "*opere di copertura in legno*", appartenenti alla categoria OS32, indicate nel contratto di subappalto sottoscritto tra le parti;
2. di dare atto, come indicato nelle premesse del presente provvedimento, che l'importo delle lavorazioni oggetto di subappalto verrà determinato in sede di contabilizzazione dei lavori, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, fino all'importo massimo, al netto del ribasso offerto in sede di gara e inclusi oneri della sicurezza, di Euro 809.650,49 previsto per la categoria OS32 nel medesimo Capitolato Speciale d'Appalto;
3. di dare atto, altresì, che l'importo massimo suindicato di Euro 809.650,49 rileva anche ai fini dell'eventuale pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante;
4. di prendere atto che l'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti ad osservare tutti gli adempimenti stabiliti dall'art. 105 del suddetto decreto legislativo, dalle ulteriori normative vigenti in materia, con particolare riferimento alla normativa sulla sicurezza dei lavoratori in cantiere, nonché dal Capitolato Speciale d'Appalto e a rispettare tutti i vincoli e gli obblighi previsti dal PNRR relativi ai principi trasversali (DNSH, cd. Tagging e Gender Equality);
5. di dare comunicazione del presente provvedimento all'appaltatore ed al subappaltatore nonché al direttore lavori e al coordinatore della sicurezza per i successivi adempimenti di legge;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed altresì che lo stesso verrà pubblicato all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 124 del succitato decreto legislativo n. 267/2000.

Firmato digitalmente da:
Il Dirigente
GIANELLO RAFFAELLA